

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

giudiziarie ed altre indagini tecniche col possibile intervento del professore di medicina legale.

Io non posso nè devo dissimulare, onorevoli colleghi, che nel mentre mi limito a presentarvi una proposta di legge così modesta ed a confini tanto ristretti, questa non è affatto la meta che io mi propongo e che la scienza ci addita. Io ho speranza invece di raggiungerne una ancora più alta ed alla quale miro da molti anni e che ho sempre, nella debole misura delle mie forze, propugnata in tanti modi: io vorrei che tutte le necropsie, tutte le ricerche generiche per conto della giustizia, fossero fatte alla presenza di quella classe di giovani che studia medicina legale; e mentre il professore raccoglierebbe gli elementi del fatto che devono formare la pruova generica pel magistrato, avesse contemporaneamente l'agio di farne argomento di lezione ai suoi alunni. Ma questa mia antica aspirazione, e che recentemente ho visto con piacere propugnata da altri egregi colleghi, urta contro un grave scoglio, qual è il segreto dell'istruttoria nei giudizi penali. Io so che vi ha magistrati di eletto ingegno ed in altissima posizione, avvocati e giuristi valorosissimi i quali non avrebbero difficoltà a che il segreto dell'istruttoria non si estendesse anche al raccogliersi della prova generica; ma so pure che altri magistrati egualmente elevati, ed in maggior numero, avvocati e giureconsulti di merito eminente, sono tenacissimi a voler conservato il segreto dell'istruttoria anche nel raccogliersi della prova generica. Avrei molte ragioni ad opporre (ed alcune ne ho già pubblicate, sono già parecchi anni) contro codesto segreto che mi sembra effimero ed illusorio; ma io non voglio mettermi contro la prevalente opinione dei giuristi, che è pel mantenimento completo del segreto istruttorio; ed io transigo assai volentieri per ora, e mi limito a non domandare più di quello che ho chiesto, perchè io voglio riuscire per ora ad ottenere il meno, avendo fede intera che verrà tempo in cui si concederà facilmente all'insegnamento di medicina legale quello che per criterio di opportunità io non oso di domandare adesso al Parlamento ed al Governo.

Verrà ben presto il tempo, perchè il vero s'impone a tutti, in cui anche tra noi si farà come in Germania, dove le cose stanno precisamente al punto dove io vorrei portarle. E non è senza dolore che debba rassegnarmi a che l'Italia aspetti ancora per raggiungere il punto a cui la Germania è pervenuta da un pezzo e la Francia si è accostata di molto, l'Italia che fu la prima a coltivare la medicina legale e che aveva già dato vita ad immortali maestri in tale disciplina quando in quei siti questa non era ancor nata. Ma non importa: che il Parla-

mento ed il Governo concedano per ora ai nostri insegnanti medicina legale il materiale vero del loro insegnamento; il resto verrà dopo; ed io confido che, anche per questo, noi sapremo non essere secondi ad alcuno.

Articolo unico.

In tutte le città del regno dove esiste un insegnamento universitario di medicina legale, e alla cui cattedra sieno annessi locali, mezzi e personale opportuni, le necropsie giudiziarie, la esposizione dei cadaveri d'ignoti ed altre indagini tecniche debbono farsi in quei locali universitari, previo invito al professore di medicina legale che potrà intervenire; libera rimanendo al magistrato istruttore la scelta di uno o più altri periti medici che crederà di aggiungere.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla lettura di quella presentata dagli onorevoli Sanguinetti Adelfo, Mazza Adriano, Ercole, Ferrari, Ranco e Cautoni.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

SIGNORI! — Lo straripamento della Bormida, avvenuto nello scorso mese di ottobre, si è tradotto, per molti comuni, in un grande disastro.

Distrutti i ponti, rotte le strade, diroccati opifici e case, abbattuta una quantità considerevole di piante, rovinata od asportata le masserizie e le derrate, inondate estese zone di territorio, corrosi ed inghiaiiati molti terreni, non poche le vittime umane, e dappertutto disseminata la miseria; tale è la sintesi dolorosa di una inondazione che non ha riscontro in Italia.

Il Governo, i corpi morali, i privati, con nobile slancio di carità cittadina, providero ai primi e più urgenti bisogni, ricoverando chi mancava di tetto, dando pane a chi, per effetto della inondazione, si trovava nella più assoluta indigenza.

Ma se si è provveduto a soccorrere i più poveri, un altro e non meno importante compito rimane a compiersi dal Parlamento e dal Governo.

Il decreto reale del 26 ottobre 1870, n° 6151, emanato in virtù dell'allegato G della legge 11 agosto 1870, n° 5784, che provvede agli sgravi d'imposta fondiaria per la scomparsa di terreni o la perdita della loro attività produttiva, non è applicabile alle provincie della Liguria e del Piemonte.

Fanno del pari difetto o sono deficienti, nella attuale condizione di cose, le disposizioni catastali tuttora vigenti in quelle provincie e che risalgono ad un'epoca remota.

Sicchè, senza una legge speciale, coloro ai quali lo straripamento delle acque abbia distrutto, in tutto ed in parte, i fondi, dovrebbero continuare a pagare l'imposta per i terreni scomparsi o resi affatto improduttivi.